



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 - www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari,

VISTA La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972*”;

VISTA La legge 08 luglio 2003, n. 172 “*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;

VISTO L’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 “*Codice della Nautica da diporto e attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della Legge 08 luglio 2003, n. 172*”;

VISTO Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 29 luglio 2008, n. 146, recante “*Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto)*”;

VISTO Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 01 settembre 2021 recante “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”;

VISTA La propria Ordinanza n. 90/2018 del 06 giugno 2018 recante “*Disciplina delle attività ludico – diportistiche*”;

RITENUTO necessario dover aggiornare le disposizioni contenute nell’Ordinanza sopra citata, con particolare riferimento alla disciplina e alla definizione della materia riguardante la locazione, il noleggio e l’utilizzo dei natanti per appoggio alle immersioni effettuate a scopo sportivo/ricreativo, per finalità di sicurezza della navigazione e delle operazioni in genere;

VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse che si svolgono nell’ambito delle acque del Circondario Marittimo di Cagliari, tra Capo Teulada e Capo Ferrato comprendente la costa dei Comuni di Teulada, Domus de Maria, Pula, Sarroch, Capoterra, Cagliari, Quartu S. Elena, Maracalagonis, Sinnai, Villasimius, Castiadas e Muravera.

In particolare vengono disciplinate le seguenti attività:

- Navigazione da diporto in genere;
- Particolari esigenze locali connesse all’utilizzo dei natanti da diporto ai fini della locazione o del noleggio;

- Sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli galleggianti (c.d. banana boat e mezzi similari);
- Moto d'acqua;
- Navigazione ed uso delle tavole con aquilone (kitesurf);
- Utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (c.d. sea scooter);
- Attività sportivo-nautica denominata "ray board", "snorkeling trainato", "seafly", "sub-wing", "surferboard";
- Attività sportivo-nautica denominata "jetlev flyer", "flyboard", "stand up puddle", e dispositivi a questo assimilabili;
- Esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico-ricreativo.

Le norme della presente Ordinanza, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio del Circondario Marittimo di Cagliari, si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione e in via generale ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate secondo i dettami dell'*agire responsabilmente*.

Articolo 2

Norme di sicurezza

Il conduttore di una unità da diporto e chi intende praticare le attività ludico-sportive richiamate nel precedente articolo 1 della presente Ordinanza, **prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva**, deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza tra le quali:

- Le condizioni meteomarine siano assicurate e favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- I mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti in base alla distanza dalla costa e all'effettiva navigazione che si intende effettuare;
- La quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- I documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove prevista, e che siano tenuti a bordo in originale o copia conforme;
- Siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e soccorso in mare.

Prima della partenza dovrà essere verificata:

- Assenza di acqua in sentina;
- Per le sole unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- Condizioni meteorologiche, tramite emittenti televisivi, internet, radio VHF/Fm ch 68 oppure rivolgendosi alla locale Autorità Marittima.

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività sportive dovrà essere valutata l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, nonché informare terze persone circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario previsto di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Articolo 3

Limiti di velocità

Nelle acque del Circondario Marittimo di Cagliari, fuori dalle zone destinate alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge, tutte le unità in navigazione devono tenere una **velocità non superiore a 10 (dieci) nodi** con scafo comunque non in planata ma in dislocamento.

L'attraversamento delle unità a motore e/o vela (compreso l'uso delle tavole a vela o assimilabili) nella fascia di mare destinata alla balneazione è consentita solamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con **andatura al minimo e velocità non superiore a 3 (tre) nodi**.

L'ingresso, l'uscita e la navigazione all'interno del porto vecchio di Cagliari e nei restanti porti ed approdi turistici del Circondario Marittimo di Cagliari deve avvenire con **velocità non superiore a 3 (tre) nodi**.

Articolo 4

Navigazione da diporto in genere

Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della nautica da diporto e nel Regolamento di attuazione, alle unità da diporto è vietato:

- Sostare ad una distanza inferiore a 500 metri dalle imboccature del porto di Cagliari (porto vecchio e porto canale) e ad una distanza inferiore a 100 metri dalle imboccature di tutti i restanti porti e approdi turistici del Circondario marittimo di Cagliari;
- Navigare e sostare negli specchi acquei interni alle dighe foranee del porto canale di Cagliari;
- Avvicinarsi e sostare a meno di 200 metri dalle navi mercantili e a meno di 300 metri dalle navi militari alla fonda;
- Navigare a vela all'interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore, dandone comunicazione preventiva all'Autorità Marittima. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
- Avvicinarsi a meno di 50 metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti, delimitanti corsie e acque riservate alla balneazione;
- Navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- Navigare, ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività all'interno delle zone di ancoraggio navi presenti nella rada di Cagliari e Sarroch, meglio evidenziate nella carta nautica n. 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina;
- Navigare, ancorare, sostare a meno di 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura e miticoltura regolarmente segnalati;
- Avvicinarsi a meno di 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvigionamento di acqua di mare.

Le unità da diporto in entrata e in uscita dai porti devono mantenere la dritta rispetto alla mezzera dell'imboccatura, evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari alle quali devono sempre dare la precedenza.

Le unità da diporto di piccole dimensioni in genere, in ingresso/uscita dal porto vecchio di Cagliari devono preferibilmente evitare di attraversare le corsie di traffico delle navi mercantili ed utilizzare le Zone di Traffico Costiero (Inshore Traffic Zone) meglio evidenziate nella carta nautica n. 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina. All'interno dei predetti schemi di separazione del traffico navale, le unità da diporto devono sempre dare la precedenza alle navi in transito. Sono comunque vietate la sosta, la pesca e qualunque altro tipo di attività diversa dal semplice attraversamento.

In nessun caso devono essere disattesi i contenuti della Convenzione di Londra del 20/10/72 recante il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 5

Norme di comportamento all'interno dei porti

Le unità da diporto ormeggiate nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Cagliari devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal

Comandante/proprietario dell'unità da diporto ovvero da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, con funzioni di guardiania capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza.

L'alaggio e il varo delle unità da diporto effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree non in concessione deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite Ordinanze.

È vietato ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e il varo delle unità.

È vietato l'ormeggio delle unità da diporto all'interno dei porti del Circondario marittimo di Cagliari ove ciò non sia espressamente consentito. In qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse, dandone preventiva comunicazione all'Autorità Marittima. È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

Articolo 6

Norme per lo svolgimento della locazione e noleggio

Ferme restando le disposizioni contenute nel D.M. 01 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il locatore/noleggiatore di natanti da diporto nonché il titolare della scuola nautica deve:

- Consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti di navigazione previsti e coperta dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi;
- Svolgere l'attività con mare e tempo favorevoli. Limitatamente alle unità da diporto denominate mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò etc.) nonché gli acquascooter e moto d'acqua, il noleggio/locazione può essere effettuato esclusivamente in ore diurne (da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto). Il noleggio/locazione delle predette unità è comunque vietato in caso di avverse condizioni meteo marine;
- Istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso, nonché informare gli utilizzatori sull'osservanza della normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione ed alla sicurezza dell'unità da diporto, con particolare riferimento alla visione della presente Ordinanza, dell'Ordinanza di Sicurezza balneare, nonché le principali disposizioni, ordinanze, avvisi a carattere locale. Per la navigazione all'interno di aree marine protette o simili dovrà essere fornita copia della relativa regolamentazione;
- Prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
- Porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando quindi il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nelle fasi di allontanamento e di atterraggio e all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;
- Tenere approntata un'idonea unità a motore con salvagente anulare e cavo di rimorchio destinata per gli interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio;
- Mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti telefonici indicati nella dichiarazione, dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
- Annotare il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento e se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità. Le suddette

informazioni dovranno essere sempre disponibili per i controlli degli Organi di Polizia ai soli fini della salvaguardia della vita umana in mare;

- Informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità locata rispetto al previsto orario di rientro.

Il locatore/noleggiatore dei mezzi da spiaggia (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq) qualora non munito del bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve essere iscritto alla terza categoria della gente di mare (art. 115 Cod. Nav.) o avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti. Tale figura non è necessaria quando il locatore/noleggiatore si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare nel quale è già presente personale munito di tale brevetto.

Per l'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate per finalità ricreative e turistiche locali, con esclusione dei mezzi da spiaggia, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.

Articolo 7

Disposizioni per lo sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli galleggianti (c.d. banana boat e mezzi similari) e windsurf

Le attività dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, di piccoli gommoni trainati da unità a motore (banana boat ecc.) nonché la navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) sono VIETATE:

- ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
- all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati nella carta nautica n. 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 8

Disposizioni per le e-bike acquatiche

L'utilizzo delle c.d. e-bike acquatiche è soggetto alle seguenti condizioni:

- solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
- limiti di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
- età minima 16 anni per la conduzione;
- obbligo di assicurazione;
- obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

È fatto comunque divieto assoluto di navigare:

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300 da navi mercantili o militari alla fonda;
- a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
- all'interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite Ordinanze.

Articolo 9

Disposizioni per gli aquascooter e moto d'acqua

Fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza in materia di limiti di navigazione dalla costa, l'impiego degli scooter acquatici e natanti simili è soggetto alle seguenti condizioni:

a) durante la stagione balneare estiva:

- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito esclusivamente dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
- l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di tre nodi;
- la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della presente ordinanza (velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione e fino a 500 metri dalle coste a picco o 1000 metri dalle spiagge);

b) al di fuori della stagione balneare estiva:

- nelle spiagge libere, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito da qualsiasi punto dalla costa, purché non avvenga in presenza di bagnanti;
- qualora siano presenti appositi corridoi di atterraggio, quest'ultimi dovranno sempre essere utilizzati prioritariamente;
- la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300.

Per tutto l'anno, alle suddette unità, è fatto comunque divieto assoluto di navigare:

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300 da navi mercantili o militari alla fonda;
- a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi;
- ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
- all'interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite ordinanze.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 10

Disposizioni per le tavole con aquilone (kitesurf)

L'esercizio del kitesurf è consentito:

- al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco e comunque entro 1 miglio dalla costa,
- in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi).

Con i kitesurf è comunque VIETATO:

- navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione;
- navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari;
- navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca;
- navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori;
- navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento;
- all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati nella carta nautica n. 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente articolo sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 11


Corridoi di atterraggio per i kitesurf

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco), l'atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:

- larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
- devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di mt. 20 l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destra e sinistra) posto al limite della linea dei 250 mt. deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione concedente;
- ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOI USCITA KITESURF - VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo dei corridoi di atterraggio destinati ai kitesurf

Schema di corridoio di lancio kitesurf



Al fine di aumentare il gradiente di sicurezza della navigazione e della balneazione, a tutela della pubblica incolumità, nell'area retrostante il corridoio di lancio, dovrà essere individuata, ove le condizioni della spiaggia lo consentano, e previa autorizzazione/concessione del competente Ente Territoriale/locale, una "zona a terra" a favore dei kitesurf dove sarà consentito l'attività di deposito, preparazione e insegnamento.

In tale area è vietato il transito e la sosta dei bagnanti ovvero di terzi estranei all'attività sportiva oggetto del presente articolo.

Il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà sistemare, nella zona dedicata, un apposito cartello recante il divieto di transito e le operazioni consentite.

Articolo 12

Norme di comportamento per i kitesurf

In aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 8 i conduttori di kitesurf devono osservare le sottoelencate norme di comportamento:

- La partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
- Nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

L'installazione dei corridoi di atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione/concessione da parte della competente Amministrazione Comunale o Regionale ovvero dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per gli specchi acquei ricompresi all'interno della relativa giurisdizione territoriale, acquisito preventivamente il parere dell'Autorità Marittima, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente art. 9. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di atterraggio.

L'utilizzo dei corridoi di atterraggio è pubblico, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo in favore di privati concessionari.

Articolo 13

Norme per prevenire gli abbordi in mare

Per prevenire gli abbordi in mare:

- quando due unità kitesurf navigano in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il 'kite,' quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.
- quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopravento dà la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
- quando un'unità kitesurf incrocia altre unità che navigano a vela dovrà dare loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, a prescindere dalle mure.

Articolo 14

Norme per l'utilizzo dei propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (c.d. sea scooter)

Per "sea scooter" si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

L'utilizzatore di propulsori acquatici o mezzi simili, qualora operi in immersione, deve attenersi alle prescrizioni previste per l'attività subacquea.

Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.

Il mezzo individuale di salvataggio di cui al precedente comma non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea.

L'utilizzo è consentito ai maggiori di anni 16 in ore diurne e con condizioni meteo - marine favorevoli.

L'utilizzo di propulsori acquatici È VIETATO:

- all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
- all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda;
- a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;
- a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;
- a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;
- in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati nella carta nautica n. 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle attività sono contenute nelle schede in allegato, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 15

Disciplina dell'attività sportivo-nautica denominata "ray board", "snorkeling trainato", "seafly", "sub-wing", "surferboard"

Le condizioni per l'esercizio delle attività di "ray board", "snorkeling trainato", "seafly", "sub-wing" o "surferboard" sono riportate nelle schede in allegato.

Articolo 16

Disciplina dell'attività sportivo-nautica denominata "jetlev flyer", "flyboard", "stand up puddle", e dispositivi a questo assimilabili"

Le condizioni per l'esercizio delle attività di "jetlev flyer", "flyboard", "stand up puddle" e dispositivi a questi assimilabili sono riportate nelle schede in allegato.

Articolo 17

Disposizioni generali per le attività sportivo – nautiche

Tutti coloro che in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento intendono esercitare le attività di cui ai precedenti articoli devono:

- a) munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc... previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
- b) verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
- c) comunicare all'Autorità Marittima i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori;
- d) predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso.

I mezzi nautici utilizzati per le attività di cui al precedente comma devono soddisfare le vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'istruzione in mare degli allievi, le attività di gruppo, gli allenamenti devono avvenire:

- a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
- b) con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi/diportista/sportivo, pronta a dare assistenza e munita:
 - di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - di una cassetta di pronto soccorso;
 - un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso, con la relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;

Le unità da diporto, per transitare nella zona di mare riservata alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di atterraggio.

Tutte le persone a bordo del mezzo impiegato in attività addestrativa devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

Articolo 18

Disposizioni per l'esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico-ricreativo, individuali, organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate a scopo turistico - ricreativo da privati nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.

Nella definizione generale di "attività subacquee a scopo turistico - ricreativo" sono ricomprese le immersioni subacquee in apnea e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, entrambe finalizzate all'esplorazione dei fondali marini.

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 dalle relative dighe foranee;
- ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
- ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
- ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
- ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;

- nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
- all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati nella carta nautica n. 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina.

Ogni subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l'obbligo di:

- nelle immersioni diurne, segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico.
- nelle immersioni notturne, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (rubinetteria, nuca, ...) allorché in superficie. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza;
- tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico d'appoggio. Qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.

Articolo 19

Pesca subacquea sportiva

La pesca subacquea sportiva, regolamentata nel Capo III – Sez III del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentita dal sorgere del sole e sino al tramonto, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
- è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea. Se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione, a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. In ogni caso deve esservi a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore.
- chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
- è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- è fatto divieto di affidare il fucile subacqueo o attrezzi similari a minori di anni 16;
- è fatto divieto detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti;

L'esercizio della pesca subacquea sportiva É SEMPRE VIETATO:

- durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti dall'alba al tramonto; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime ed all'interno di detta fascia oraria (dall'alba al tramonto);
- per l'intero arco dell'anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 17.

Articolo 20

Dotazioni per le unità di appoggio alle immersioni subacquee

Le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

- una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al precedente punto, è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988 n° 279) ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva a di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici);
- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Fatti salvi i casi in cui l'immersione avvenga ad una distanza inferiore a metri 100 dalla riva (c.d. immersione da terra), in tutti gli altri casi il subacqueo in immersione (sia individuale che organizzata) deve essere sempre accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, il quale dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza elencate al precedente comma 1 ed avere a bordo almeno una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Articolo 21

Attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti

Nelle acque del Circondario Marittimo di Cagliari l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti è consentito esclusivamente a società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi successivi.

Nel caso di immersioni subacquee effettuate da società, circoli sportivi, ONLUS, associazioni o imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Prima dell'immersione, il sodalizio organizzativo ha l'obbligo trasmettere alla Capitaneria di Porto di Cagliari - Sala Operativa, anche a mezzo fax (07060517218) o mail, (cpcagliari@mit.gov.it;

dm.cagliari@pec.mit.gov.it) un'informativa riportante: data, ora e luogo dell'immersione ed eventuale luogo alternativo, numero dei partecipanti, nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti, eventuale unità navale utilizzata e mezzo di comunicazione (canale radio/cellulare), modalità operative e tipo di segnalamento utilizzato.

L'accompagnatore/istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.

Ogni istruttore/aiuto non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di cinque subacquei contemporaneamente quando si operi in condizioni di buona visibilità, e non più di due subacquei quando si operi in ore notturne o con scarsa visibilità. Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di sei subacquei in ogni condizione. Nel caso di immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati. Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superfici, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento di brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore - allievo non inferiore ad 1:5. Nel luogo di partenza deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 mt. distanza. La predetta bandiera di segnalazione potrà essere issata sul mezzo nautico di appoggio. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico di appoggio.

In caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 mt., da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. In caso di assenza di mezzo nautico di appoggio, se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.

In caso di immersione notturna, il segnale di cui al precedente comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, ad una distanza non inferiore a metri 300. Ogni subacqueo deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria). Se presente il mezzo nautico di appoggio, lo stesso dovrà esporre tre fanali visibili a giro d'orizzonte, posti in linea verticale, di cui quello centrale di colore bianco e gli altri due di colore rosso (nel caso di unità di lunghezza superiore a metri 12) ovvero un segnale luminoso bianco a lampi (nel caso di unità di lunghezza inferiore a metri 12).

I mezzi navali eventualmente impiegati dalle imprese, associazioni, circoli, società per lo svolgimento di attività subacquee dovranno essere equipaggiati con le prescritte dotazioni di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all'effettiva navigazione intrapresa. Tali dotazioni dovranno essere integrate con le seguenti:

- a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri ovvero con bombola di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda o sistemi analoghi omologati;

- b) mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo della batteria di bordo);
- c) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
- d) cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;
- e) almeno una bombola d'aria di riserva, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie. Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell'immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale.

I suddetti mezzi navali dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi nonché alle persone trasportate.

Il mezzo navale impiegato da appoggio per le attività di immersione organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti dovrà altresì essere dotato dei segnali diurni e notturni prescritti per i subacquei in immersione, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza. Detti segnali dovranno essere mostrati durante l'attività di immersione.

A bordo del mezzo nautico di appoggio dovrà sempre trovarsi in occasione dell'esecuzione delle immersioni almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso almeno di adeguata abilitazione al comando/condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso ed all'uso delle attrezzature in dotazione.

Le attrezzature di proprietà dell'impresa/associazione, messe a disposizione per il noleggio a favore dei clienti/soci, dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente, nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità.

Tutte le unità di appoggio ad attività subacquee di cui al presente articolo dovranno avere a bordo, oltre ai comuni documenti prescritti dal codice della navigazione e dalle vigenti normative di settore, anche i sottoelencati documenti aggiuntivi:

- a) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione, da parte della società, impresa, centro di immersione/addestramento, al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo;
- b) copia autenticata dell'avvenuta iscrizione al "registro regionale degli operatori del turismo subacqueo" degli istruttori/guide subacquee;
- c) copia dei brevetti posseduti dagli istruttori/accompagnatori, operanti per conto dell'impresa/associazione, rilasciati da una delle Federazioni, imprese, associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Articolo 22

Ulteriori disposizioni

Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Cagliari deve informare immediatamente la capitaneria di porto - Guardia costiera di Cagliari (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 070/60517240 - 070/659210 - 070/659225 (sala operativa) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:

- tipo di emergenza;
- posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
- numero ed età delle persone presenti a bordo;
- caratteristiche dell'unità navale.

Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato dal presente articolo, è opportuno che:

- provveda a far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
- mantenga un continuo contatto radio/telefonico con l'Autorità marittima;
- utilizzi i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

All'interno dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari è vietato effettuare:

- balneazione;
- immersioni ricreative;
- allenamenti sportivi di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- gare natatorie, di canoa, di canottaggio, veliche e di qualunque altro tipo, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

All'interno dei porti e delle acque del Circondario Marittimo di Cagliari è inoltre vietato:

- versare in mare qualunque tipo di sostanza inquinante ed, in particolare, idrocarburi, miscele di idrocarburi, comprese acque di sentina;
- usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto, qualora tale utilizzo comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
- utilizzare i servizi igienici se l'unità da diporto non dispone di idonee casse di raccolta dei relativi liquami.

Articolo 23 **Disposizioni finali**

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza alle ore **00:01 del 10.04.2022** ed in pari data abroga l'Ordinanza n. 90/2018 del 06/06/2018 in premessa citata.

A carico dei trasgressori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui agli articoli del D.Lgs 18/07/2005, n.171 come emendato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cagliari, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Cagliari, (vedi data di sottoscrizione)

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Mario VALENTE

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*



MARIO VALENTE
Ministero della
Difesa/97355240587
01.04.2022 12:48:48
GMT+02:00

SCI NAUTICO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Conduzione</p> | <p>Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni; • avere almeno 21 anni compiuti; • essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento. <p>Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: una gaffa; un salvagente anulare, pronto all'uso, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; un sistema di aggancio e rimorchio; un ampio specchio retrovisore convesso.</p> <p>Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti.</p> |
| <p>Navigazione</p> | <p>È VIETATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco; • ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; • all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; • nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine; • all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina. |
| <p>Regole in navigazione</p> | <p>Durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.</p> <p>Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.</p> <p>È VIETATO a qualsiasi unità da diporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione; • attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori. |
| <p>Partenza/Atterraggio</p> | <p>La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge</p> |
| <p>Altre disposizioni</p> | <p>L'unità impegnata nell'attività di traino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potrà trainare soltanto una persona per volta; • non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; <p>Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.</p> <p>L'esercizio dello sci nautico - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.</p> <p>Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza allo sci nautico si applicano le disposizioni di cui al D.M. 26/01/1960, integrato dal D.M. 15/07/1974.</p> |

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

| | |
|------------------------------|--|
| Condizione | <p>Il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni;• avere almeno 21 anni compiuti;• essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento. <p>Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle vigenti normative, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: un idoneo sistema di aggancio e rimorchio; ampio specchio retrovisore convesso; dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; piattaforma poppiera solidale al mezzo nautico stesso e di un verricello in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista; una gaffa; un salvagente anulare, pronto all'uso, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione.</p> <p>La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti</p> |
| Navigazione | <p>È VIETATA:</p> <ul style="list-style-type: none">• ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco;• ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;• ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;• all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;• nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;• in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;• in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;• all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'Istituto Idrografico della Marina |
| Regole in navigazione | <p>Durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo al paracadutista indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.</p> <p>La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta).</p> <p>Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt).</p> <p>Durante l'esercizio del paracadutismo ascensionale, È VIETATO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il sorvolo di qualsiasi unità nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;• effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione. <p>Quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.</p> <p>È VIETATO a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità e a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo.</p> |
| Partenza/Atterraggio | <p>Le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia.</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| Altre disposizioni | <p>L'unità impegnata nell'attività di paracadutismo ascensionale:</p> <ul style="list-style-type: none">• potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta;• non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca etc.. <p>Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.</p> <p>L'esercizio del paracadutismo ascensionale - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.</p> |
|---------------------------|--|

TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT ETC.)

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Conduzione</p> | <p>Il conducente delle unità trainanti dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) conseguita da almeno due anni; • avere almeno anni 21 compiuti; • essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento. <p>Il mezzo nautico dovrà essere munito, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa anche da: una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; salvagente anulare pronto all'uso (munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri); un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore; idoneo sistema di aggancio e rimorchio e ampio specchio retrovisore convesso. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno avere almeno 12 anni compiuti.</p> |
| <p>Navigazione</p> | <p>È VIETATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri dalle coste a picco; • ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; • all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; • nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine; • all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'istituto Idrografico della Marina. |
| <p>Regole in navigazione</p> | <p>Durante lo svolgimento delle attività, le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.</p> <p>Durante le fasi di esercizio, la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri.</p> <p>È VIETATO a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino</p> |
| <p>Partenza/Atterraggio</p> | <p>L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.</p> <p>L'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.</p> |
| <p>Altre disposizioni</p> | <p>L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente.</p> <p>Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.</p> <p>L'esercizio dell'attività di traino di piccoli gommoni - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.</p> |

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF ETC.)

| | |
|------------------------------|---|
| Conduzione | <p>Il conduttore delle tavole a vela dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avere età minima di anni 14 (quattordici) compiuti e di 8 anni se assistito da istruttori federali. • indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. |
| Navigazione | <p>È VIETATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle zone di mare riservate alla balneazione (200 metri dalle spiagge o 100 metri dalle coste a picco) o comunque frequentate dai bagnanti; • ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; • ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; • all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; • nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi, e/o comunque a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda; • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere; • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine; all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch, evidenziati in colorazione viola nella carta nautica n° 299 edita dall'istituto Idrografico della Marina. |
| Regole in navigazione | <p>Quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra; • quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento; • se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra. |
| Partenza/Atterraggio | <p>La partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti con l'ordinanza balneare. L'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.</p> |
| Altre disposizioni | <p>È VIETATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lasciare la tavola a vela o mezzi simili incustoditi; • lasciare la tavola a vela con la/le pinne rivolte verso l'alto. <p>Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.</p> <p>L'uso del windsurf - per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.</p> |

NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER E MOTO D'ACQUA

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Conduzione</p> | <p>Il conduttore delle moto d'acqua deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver compiuto 18 anni; • essere sempre munito di patente nautica. <p>Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo acquatico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica.</p> <p>Gli scooter acquatici devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.</p> |
| <p>Navigazione</p> | <p>È vietata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a metri 300 da navi mercantili o militari alla fonda; • a meno di 200 metri dai galleggianti o da unità che segnalino la presenza di subacquei, nonché dai segnalamenti marittimi; • ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura; • all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi; • in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione; • in orario notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine; • all'interno di specchi acquei interdetti alla navigazione con apposite ordinanze. <p>Durante l'intero arco dell'anno, gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne ed entro 1 miglio dalla costa, con condizioni meteomarine favorevoli.</p> |
| <p>Regole in navigazione</p> | <p>Durante la navigazione, il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.</p> <p>Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.</p> |
| <p>Partenza/Atterraggio</p> | <p>L'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.</p> <p>La navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e velocità non superiore a 10 nodi fuori dalle zone di mare riservate alla balneazione</p> |
| <p>Altre disposizioni</p> | <p>Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.</p> <p>L'uso degli scooter acquatici per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.</p> |

TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE-SURF ETC.)

| | |
|------------------------------|---|
| Conduzione | <p>L'uso delle tavole con aquilone (kitesurf) è consentito esclusivamente a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni di età. Durante l'utilizzo, è obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale omologato e un casco di protezione per sport acquatici; • dotare i kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. • collegare le cime (cd. <i>linee</i>) solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra; • munirsi di una attrezzatura idonea a decidere le cime in caso di emergenza. |
| Navigazione | <p>È CONSENTITO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco e comunque entro 1 miglio dalla costa; • in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli (assenza di raffiche ed intensità di vento non superiore a 20 nodi). <p>È VIETATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime; • navigare nel tratto di mare di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle scogliere/coste a picco, in quanto prioritariamente destinato alla balneazione; • navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Cagliari; • navigare a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme, pontili, impianti fissi di acquacoltura e segnali indicanti attrezzi da pesca; • navigare a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti a unità che segnalano la presenza di subacquei o liberi nuotatori; • navigare in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere; • navigare entro un raggio di metri 200 da ostacoli fissi presenti sottovento; • navigare all'interno degli schemi di separazione del traffico navale esistenti nella rada di Cagliari e Sarroch. |
| Regole in navigazione | <p>Quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone.</p> <p>Quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando.</p> <p>Quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura.</p> |
| Partenza/Atterraggio | <p>La partenza e l'atterraggio dalla costa devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di atterraggio previsti dalla presente ordinanza.</p> <p>La partenza e l'atterraggio nei corridoi di lancio deve avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza almeno di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta.</p> <p>L'impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.</p> |
| Altre disposizioni | <p>È VIETATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lasciare l'aquilone incustodito senza aver riavvolto completamente i cavi sulla barra; • uscire in condizioni di vento da terra "off shore". <p>Al fine di salvaguardare l'incolumità dell'utenza degli arenili, l'utilizzo di mezzi gommati sospinti da aquiloni, aventi caratteristiche simili ai kitesurf, è vietato durante la stagione balneare, ad esclusione delle aree appositamente autorizzate a tal fine da parte della competente Amministrazione Regionale, Comunale ovvero Autorità di Sistema Portuale.</p> <p>A tale fattispecie si applicano le disposizioni previste dalla presente ordinanza per i kitesurf.</p> |

PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI (SEA SCOOTER)

| | |
|------------------------------|---|
| Conduzione | L'utilizzo di questi propulsori (che devono avere l'elica sempre ingabbiata) è consentito a coloro che abbiano compiuto 16 anni e con giubbotto di salvataggio indossato. |
| Navigazione | È VIETATO: <ul style="list-style-type: none">• all'interno delle acque riservate alla balneazione; il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;• all'interno dei porti e nelle zone di mare riservate al regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggio nonché a distanza inferiore a metri 500 dalle navi mercantili e militari e 200 metri da unità da diporto alla fonda;• a distanza inferiore a 500 metri dalle opere portuali esterne;• a distanza inferiore a metri 500 dalle piattaforme di perforazione, dagli impianti fissi di acquacoltura e da segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, parangali e/o altri strumenti da pesca;• a distanza inferiore ai 500 metri da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei o di liberi nuotatori;• in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere. |
| Regole in navigazione | Qualora utilizzati in immersione, il conduttore ha l'obbligo di segnalarsi in superficie in analogia con quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 metri |
| Partenza/Atterraggio | Per il trasporto di sea scooter negli specchi acquei d'esercizio, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. Per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi. |
| Altre disposizioni | Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona (la quale deve essere dotata di mezzo individuale di salvataggio conforme), se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo. Il mezzo individuale di salvataggio non è richiesto qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea. Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere, con la presente, l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività. L'uso dei sea scooter per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole e sodalizi e comunque non con finalità di lucro - è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate. |

RAY BOARD, SNORKELING TRAINATO, SAFLY, SUB-WING O SURFERBOARD

| | |
|------------------------------|--|
| Condizione | <p>Deve essere utilizzato un mezzo nautico a motore (ad eccezione dell'acquascooter) con propulsione ad idrogetto o con elica schermata, in modo tale da non permettere il contatto dell'elica con il subacqueo trainato.</p> <p>Il mezzo nautico trainante deve essere dotato di cavo di traino in polipropilene.</p> <p>Il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di: una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore; di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso.</p> <p>Il bagnante trainato:</p> <ul style="list-style-type: none">• non può utilizzare alcun tipo di autorespiratore subacqueo;• deve essere trainato ad una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante. <p>Il conduttore del mezzo trainante deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• avere non meno di anni 18;• essere in possesso della patente nautica;• essere accompagnato da almeno un'altra persona esperta nel nuoto. |
| Regole in navigazione | <p>Sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300.</p> <p>La velocità di traino non deve superare i 4 nodi.</p> <p>La distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli eventuali altri natanti deve essere superiore a 100 metri;</p> |
| Altre disposizioni | <p>L'unità trainante non può trainare più di un unico bagnante alla volta.</p> |

JETLEV FLYER E FLYBOARD

| | |
|---------------------------|--|
| Conduzione | <p>L'utilizzo dei dispositivi è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none">• al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo;• all'età minima 18 anni (come per la patente nautica). <p>I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall' articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005, unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/08 ("distanza dall'unità madre");</p> <p>È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.</p> <p>È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.</p> <p>Gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo. Per le moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza, oltre a quelle della presente scheda, ove compatibili.</p> |
| Navigazione | <p>L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).</p> <p>In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di metri 10 dalla superficie dell'acqua.</p> <p>L'uso è VIETATO:</p> <ul style="list-style-type: none">• in prossimità di strutture fisse, scogliere, moti, pontili, per un raggio di 300 metri da essi;• analoga distanza di 300 metri dovrà essere tenuta da altre unità in navigazione. <p>L'attività può essere svolta solo in area opportunamente individuata ed a ciò autorizzata ai fini demaniali dal competente Comune; la stessa deve essere ben segnalata, con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione, collocati sui quattro vertici esterni, il cui posizionamento deve tener conto anche di una fascia di sicurezza tutt'intorno dell'ampiezza di almeno 5 metri; tale area deve avere profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.</p> |
| Altre disposizioni | <p>Ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività.</p> <p>Gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.</p> <p>Prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature, dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore ed all'operatore il funzionamento base del dispositivo al fine di far assimilare le principali nozioni di sicurezza.</p> <p>Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e l'utilizzo dei mezzi in parola è effettuato esclusivamente sotto la responsabilità dell'utilizzatore/operatore.</p> |

UP (STAND UP PADDLE)

| | |
|-----------------------------|---|
| Conduzione | <p>L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.</p> <p>È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.</p> |
| Navigazione | <p>L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).</p> <p>È FATTO DIVIETO di navigare:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel raggio di 1000 metri dalle imboccature del porto di Cagliari;• ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;• ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;• all'interno del porto di Cagliari e dei porti turistici del Circondario Marittimo di Cagliari e lungo le rotte di accesso ai medesimi;• nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda oltre 1000 metri dalla costa;• in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione. <p>La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.</p> <p>La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.</p> |
| Partenza/Atterraggio | <p>La partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri procedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.</p> |
| Altre disposizioni | <p>Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo</p> |